

FORNITTO SOCIETÀ


Numero 4 - Dicembre 1985

Notiziario del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

Se cercate una professionista a tempo pieno per elaborazione di testi e comunicazione in tutto il mondo: noi l'abbiamo.

Con le macchine per scrivere elettroniche SE 1040, SE 1041 e SE 1042 la TA vi offre una famiglia di sistemi "compatibile verso l'alto" per l'elaborazione di testi e la comunicazione in tutto il mondo a mezzo Teletex. Con tutte le possibilità per una scrittura confortevole e perfetta, per la redazione e l'elaborazione di testi. Possibilità di espansione con memorie esterne o di trasmissione istantanea a distanza tramite la rete mondiale di Teletex. Con stampa di alta qualità.

TA TRIUMPH-ADLER



IL VOSTRO
CONCESSIONARIO
DI FIDUCIA

BELLOTTI di Belotti e C. s.a.s.

Sede Legale: Via Roma, 83 - CASTELLI CALEPIO
Negozio: Via Provinciale, 29 - CASTELLI CALEPIO
Telefono (035) 84.83.80

DIRITTO E ROVESCIO

**Notiziario del Sindacato
Provinciale Forense
di Bergamo**

Direttore Responsabile:
SANDRO A. BALDASSARRE

Condirettore:
CARLO DOLCI

Comitato di Redazione:
GUIDO MAZZOLENI
GIORGIO ROSSI

Iscrizione Tribunale di Bergamo
n. 38 del 15 ottobre 1983

Stampa:

Tipolitografia Grafital - 24020 Torre Boldone (Bg)
Via Borghetto, 11 - Telefono (035) 340.460

SOMMARIO

- 4 - A GARANZIA DI TUTTI
di Carlo Dolci
- 5 - RESOCONTO
di Pierantonio Mazzariol
- 6 - SPENDERE PER LA GIUSTIZIA
di Franco Malnati
- 8 - PANE AL PANE E VINO AL VINO
di Guido Salvadori del Prato
- 10 - NECESSARIO CHIARIMENTO
di Raffaele Berardesca
NOTIZIARIO - FLASH (inserto da staccare)
a cura di Sandro Baldassarre
- 11 - UN'IMPORTANTE ORDINANZA
di Giorgio Rossi
- 12 - UN "TOCCO" DI CLASSE
- 13 - VENATOR PRAEMONITUS...
di Arnaldo Riva
- 14 - RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO
NELLA RESPONSABILITA' AQUILIANA
di Sebastiano Pellegrino
- 15 - CA' GRANDA-GRAFFITI
di Gabriele Terzi
- 16 - LA NUOVA QUARESIMA
di Giovenale... Orobico

A GARANZIA DI TUTTI

di Carlo Dolci

Qualcuno ha osservato che, nella lettera da me inviata agli iscritti del Sindacato, due punti programmatici non erano molto chiari.

Raccolgo l'osservazione. Cercherò di precisare maggiormente quello che essi significano.

Allorché ci si propone la «difesa rigorosa dei diritti e degli interessi legittimi di tutti gli esercenti la professione legale» si sintetizzano atteggiamenti assai diversi e quindi, se si vuole individuarli, occorre prospettare alcuni esempi, senza pensare di farne un'elencazione completa. Una delle prime funzioni del Sindacato è quella di tutelare i diritti dei propri iscritti.

Tali diritti possono essere vulnerati proprio nel momento in cui si esplicano le funzioni essenziali della professione.

Dobbiamo riconoscere che a Bergamo i rapporti con la magistratura sono notevolmente migliorati da qualche tempo a questa parte. Ma è necessario ricordare sem-

pre che una libera avvocatura è garanzia insostituibile di ogni vera democrazia. Quindi, ogni atteggiamento che tenda a comprimere le iniziative degli avvocati quando cercano di svolgere correttamente il loro compito di difensori, si concreta in un'oggettiva lesione delle libertà del cittadino. E' in questo momento che il Sindacato deve intervenire decisamente per difendere i nostri diritti, consentendoci di fare il nostro dovere.

Ma gli avvocati, e i professionisti in generale, sono oggetto anche di altre pressioni. Intendo parlare degli indiscriminati accertamenti fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria.

Le leggi inique o addirittura viziate da illegittimità costituzionale non debbono trovarci passivi e remissivi. Se la classe politica non riesce ad amministrare correttamente i denari prelevati dalle nostre tasche, non per questo può inventare sempre nuove forme di persecuzione fiscale.

Gli avvocati possono e devono contestare le norme illegittime e per farlo non devono temere rappresaglie.

Anche le azioni di accertamento fiscale, di per sé

legittime, possono essere usate surrettiziamente per costringere gli avvocati a chinare la testa. Non è possibile essere veramente liberi se non lo si è anche economicamente. L'imposizione fiscale intollerabile e il controllo amministrativo vessatorio riducono l'autonomia dei professionisti.

Ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte.

Quando si parla di «difesa dell'immagine degli avvocati bergamaschi» si vuol dire che per apparire incensurabili occorre almeno tentare di esserlo.

Non è accettabile la denuncia di introiti professionali irrisori, che da una parte ci squalificano davanti all'opinione pubblica e dall'altra provocano un rilevante danno ai colleghi più onesti. Ci lamentiamo delle basse pensioni.

Ma siamo sicuri di aver sempre denunciato esattamente le nostre entrate e, conseguentemente, pagato il giusto alla Cassa di Previdenza?

Il Sindacato si propone di pubblicare quanto prima le dichiarazioni dei redditi di tutti i colleghi, non attendendo di vedersele pubblicate dopo qualche anno dai giornali di informazione. Con

l'effetto distorcente di veder giudicati oggi i redditi dichiarati tre o quattro anni prima.

Soltanto dichiarazioni credibili dei nostri redditi ci metteranno in condizione di essere a posto con il fisco e con i nostri colleghi.

Altro esempio: non possiamo lamentarci della lunghezza dei processi civili e penali se i nostri procedimenti disciplinari lo sono altrettanto o quasi.

Una rapida decisione consente di prosciogliere chi è accusato ingiustamente (nella maggior parte dei casi) o di colpire chi, più o meno gravemente, compromette di fronte all'opinione pubblica l'immagine della classe forense.

Come ho detto, questi sono soltanto alcuni esempi di possibili situazioni che richiedono la presenza, la difesa, lo stimolo o la protesta del Sindacato.

Ricordiamoci che non stiamo difendendo soltanto i nostri diritti ed i nostri interessi, ma anche quelli dei nostri clienti. La nostra funzione nell'amministrazione della giustizia è troppo importante per non essere tutelata nel modo più efficace. A garanzia di tutti.

RESOCONTO

di **Pierantonio
Mazzariol**

Cari Colleghi, allorché nell'ormai lontano 1980 sono stato da Voi prescelto quale componente e Presidente del Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale Forense, rimasi perplesso, non ritenendomi idoneo, sotto ogni profilo, ad espletare un tale incarico, soprattutto per inesperienza, non avendo in precedenza rivestito cariche direttive, ed anche in considerazione del mio temperamento.

La inaspettata scelta mi ha fatto conoscere quale fiducia sia stata posta in me dai Colleghi; ringrazio tutti per tale fiducia che ritengo, forse, immeritata. Non voglio attribuirmi meriti che non ho o ritengo di non avere, e se il nostro Sindacato ha potuto conseguire positivi risultati, il merito va a tutti i componenti del Direttivo ed ai colleghi che con noi appassionatamente hanno collaborato.

Un grazie ai Consiglieri che, sulle salde basi poste dai precedenti direttivi, presieduti dall'amico Arnaldo Riva, hanno costruito un Sindacato che ha dato un sostanziale apporto, in sede provinciale e regionale, alla nostra attività.

Durante questi ultimi

quattro anni, il Consiglio si è interessato dei più svariati problemi: dalla destinazione delle aree adiacenti il Palazzo di Giustizia per parcheggio riservato ad Avvocati e Magistrati nelle ore mattutine (discorso poi non potuto portare a termine a seguito delle disposizioni di "pubblica sicurezza", che hanno bloccato l'occupazione di tali aree), alle agevolazioni bancarie per operazioni svolte dai Colleghi, alle posizioni previdenziali, ai rapporti con le Cancellerie e con i Magistrati, ai Vice-Pretori onorari, ai rapporti di collaborazione col Consiglio dell'Ordine nel rispetto delle reciproche competenze.

Il nostro interessamento non si è limitato alle locali necessità, ma ha avuto rilievo anche in sede regionale e nazionale, sia con l'iscrizione e partecipazione alla Fesapi, sia con la costituzione della Federavvocati Lombardia il cui statuto è stato sottoscritto dai rappresentanti di Milano, Como, Varese, Busto Arsizio, Monza e Brescia, proprio presso di noi a Bergamo.

Giova ricordare che, di recente, in occasione della nomina dei rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza, la

Federavvocati Lombardia ha ottenuto un rilevante successo.

Che il nostro operato sia stato ben accettato ed apprezzato, sta nel fatto che gli aderenti sono aumentati, tant'è che, in occasione delle ultime elezioni, a far parte del Direttivo si sono aggiunti due nuovi Consiglieri, portando il numero dei componenti da sette a nove, in conformità alle norme statutarie.

Nel lasciare la Presidenza del Sindacato per aver raggiunto il termine massimo consentito dallo Statuto, ritengo di ringraziare tutti i Colleghi del Direttivo, ed esterni al Direttivo, per quanto pazientemente, diligentemente e disinteressatamente hanno fatto e stanno ancora facendo per la tutela dei nostri interessi personali e di categoria e perché i rapporti con gli altri operatori della Giustizia possano essere i più proficui nel reciproco interesse.

Ringrazio, da ultimo, tutti i Colleghi che, avendo fiducia, mi hanno riproposto, come loro candidato a far parte del nuovo Consiglio Direttivo. Promettendo di fare del mio meglio, saluto cordialmente tutti.

SPENDERE PER

di Franco Malnati

Quando, nell'agosto 1984, nel pieno della stasi estiva, sui giornali è comparsa la notizia delle quattro leggi sfornate dal patrio Governo sul solenne argomento della amministrazione della giustizia, l'enorme maggioranza dei cittadini è stata orientata ad occuparsi di un solo problema, che il coro dei "mass-media" ha presentato con toni di alta drammaticità: quello della carcerazione preventiva (alias "custodia cautelare").

Discussioni a non finire su di una situazione che, in fondo, è di lana caprina, per mille e uno motivi che non è questa la sede di esaminare; e invece silenzio assoluto sul vero e proprio terremoto che la nuova normativa scatenerà nella giustizia civile. E' la solita storia. In materia di politica giudiziaria, il ramo civile è il grande Cenerentolo. Forse perché i penalisti strillano di più con le loro voci roboanti, avvezze alla ammirazione del grande pubblico, e sono più ascoltati nella stanza dei bottoni?

Dunque, vediamo.

"Prima della cura", la giustizia civile in primo grado funzionava così:

— Tribunali, sommersi da valanghe di fascicoli, in quanto qualunque controversia, anche la più modesta, con l'inflazione era venuta a superare il valore di 750.000 lire fissato nel 1966.

— Preture, ridotte al lumicino di statistica e di organici, perché divenute veri e propri "rami secchi" sull'orlo della soppressione (erano tenute in vita dalle cause di lavoro, essendo quasi scomparse le liti comuni di valore tra 50 e 750 mila lire).

— Conciliazioni, ad elettroencefalogramma piatto, ossia clinicamente morte. "Dopo la cura", da un momento all'altro, senza che nulla fosse stato né immaginato né predisposto, si è messa sulla carta un'organizzazione del tutto diversa, fondata sulle mille Preture e sulle settemila Conciliazioni più o meno sclerotizzate, alle quali si è attribuito, con un colpo di bacchetta magica, un vastissimo potere decisionale!

Temiamo fortemente che "in alto loco" si sia sottovalutata la portata di una riforma così radicale. Che, si badi, in sé e per sé può essere giusta e

saggia; ma rischia di provocare, se attuata "all'italiana" (come sta avvenendo) scompigli paurosi. Lasciamo stare i Tribunali. Quelli, dopo l'ubriacatura di cause che si sono presa fino ad oggi, avranno da lavorare a ranghi completi per chissà quanti anni, prima di rimettersi in pari; è da escludere che possano regalare magistrati agli uffici inferiori. Mettiamoci bene in mente che l'attuale durata dei giudizi (mediamente, dai tre ai dieci anni, dappertutto) non può scendere, perché l'arretrato è così grande che condiziona a lungo il "giro" ordinario.

Ma che accadrà nelle Preture?

Il nuovo afflusso di mansioni, in parte urgenti e indifferibili, rende impraticabile l'idea semplicistica di coloro i quali vorrebbero soppressi gran parte dei mandamenti. A parte i problemi di prestigio locale, spesso incandescenti, che verrebbero sollevati da ogni provvedimento del genere, occorre dire con franchezza che in periferia il Pretore significa la presenza dello Stato: dello Stato senza aggettivi, al di fuo-

LA GIUSTIZIA

ri delle parti e dei partiti, di quello che costituisce pur sempre un'entità da rispettare (anche se è possibile essere in disaccordo con talune sue strutture), e che si estrinseca altresì nella legge, nei Carabinieri, in definitiva nell'ordine costituito.

Si conservino, perciò, e si potenzino, le Preture. Tutte le Preture. Oggi, certo in alcuni luoghi è un pianto, e ovunque è quanto meno preoccupazione, senso d'impotenza, allarme: s'accumula il lavoro, manca il personale, non se ne può assumere, come faremo? Alcuni si dedicano allo stakanovismo, altri allargano sconsolati le braccia, tutti si chiedono come mai si sia legiferato senza creare le strutture, ed anzi ben sapendo quanto fossero fatiscanti quelle in essere.

Questo tuttavia non è nulla in paragone alla Saga degli Uffici di Conciliazione.

A fine 1984 tali uffici esistevano, nella grandissima maggioranza, soltanto in teoria. Con poche eccezioni (forse qualche centinaio in Italia), i Giudici Conciliatori rivestivano una funzione sostanzialmente onorifica, sotto

l'usbergo del Comune, intervenendo in via bonaria nelle piccole contese locali, ed avendo il solo obiettivo di mantenere la buona armonia sul territorio comunale. Essi non avevano mai realizzato il concetto dell'ufficio giudiziario vero e proprio; né lo avevano realizzato i Comuni, giustamente convinti che amministrare la giustizia rientrasse nei fini istituzionali dello Stato, ed esulasse quindi dalle loro competenze specifiche.

Ora si è deciso che proprio questi Giudici dovranno decidere, con sentenza immediatamente esecutiva, inappellabile, e resa «secondo equità nell'ambito delle leggi che regolano la materia», tutte le controversie civili fino al valore di un milione, ossia tutte quelle che in precedenza appartenevano alla Pretura, più una fetta di quelle riservate ai tre giudici togati del Tribunale...

Anche qui, ci chiediamo che cosa potrà accadere alla lunga, ossia quando il fenomeno avrà preso una certa consistenza.

Chi scrive pensa che delle due l'una: o il sistema avrà una applicazione ab-

norme, anormale, irregolare, o quasi tutti i Giudici, allorché si renderanno conto di quello che si richiede loro, rinunceranno all'incarico.

Come può verificarsi la applicazione distorta della legge?

Semplice: le cause nelle Conciliazioni minori (ripetiamo, almeno il 90 per cento) non si fanno. O perché l'avvocato convince il cliente a rinunciare, o perché decide, scientemente, di ignorare le norme sulla competenza per territorio, e di adire una Conciliazione incompetente, ma funzionante. In un caso e nell'altro, si commette ingiustizia, vuoi perché si nega alla parte il diritto di agire legalmente a tutela delle proprie ragioni, vuoi perché si costringe l'avversario a presentarsi ad un giudice che non è il "giudice naturale". Inoltre, la statistica dei giudizi vien fuori a sbalzi: una Conciliazione sola fa 350 sentenze, altre 200 insieme ne fanno 10.

Ecco perché l'espedito non risolve il problema, ma anzi contribuisce ad aggravarlo, nascondendo la realtà, e apportando solo vantaggio immediato

a chi egoisticamente se ne avvale!

La soluzione?

Indietro non si torna. La strada intrapresa è giusta. Però non abbiamo gambe per camminare.

Fuor di metafora, e soprattutto, fuori dai denti, come si suol dire, c'è un solo rimedio: assumere giudici, cancellieri, segretari, impiegati, ufficiali giudiziari. Inutile parlare di rami secchi. La giustizia è una delle esigenze primarie di uno Stato serio, e deve funzionare rigorosamente.

Basta con i tagli a "questo" bilancio. 2000 miliardi all'anno su 300.000 miliardi che si spendono globalmente, rappresentano una percentuale vergognosa: lo 0,7 per cento. Si tagli, e in abbondanza, altrove; spendere per la giustizia significa garantire il funzionamento di una infinità di altri servizi, significa aiutare l'economia, significa dare sicurezza agli investimenti, significa, più ancora, convincere i cittadini che viviamo in una comunità civile, dove la legge deve essere osservata. Questa la ricetta, signori miei. Più denaro, e meno chiacchiere.

PANE AL PANE E

di **Guido Salvadori**
del Prato
(Sindacato di Milano)

«Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'Irpef, un reddito derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ad un livello minimo determinato ogni tre anni... dal Consiglio Nazionale Forense, che sia dimostrativo di un prevalente impegno di lavoro professionale da parte dell'avvocato», così stabilisce l'art. 54 del progetto di riforma della legge professionale (Ricci, Marinucci e altri).

Se ne è discusso al convegno di Riva del Garda tenutosi sul generale tema della riforma della legge professionale nello scorso maggio ed il «Notiziario» ha pubblicato l'intervento che, sul tema specifico, ha svolto l'amico Riccardo Musatti.

Sul medesimo tema vorrei svolgere anch'io qualche considerazione ed esprimere perplessità e dissenso.

Perplessità sul fine che la norma si propone; dissenso sullo spirito che la impronta.

Intanto mi chiedo: perché una norma del genere? E mi rispondo: per tre fondamentali motivi.

Il primo è il recepimento di una moda recentemente introdotta in Italia, moda che consiste nell'additare al pubblico intere categorie di cittadini quali evasori fiscali, non già perché vi siano dati di fatto incontrovertibili o univoci, ma per indicare un colpevole del dissesto della finanza pubblica. Ieri gli untori, oggi gli evasori.

Ma questa visione ipocrita non può certo trovare posto nella nuova legge professionale e accompagnare lo svolgimento della nostra attività per i prossimi cinquanta anni, condizionando la permanenza nell'albo al conseguimento di un determinato reddito (quale, poi, mi piacerebbe proprio sapere). Non ne abbiamo abbastanza di angosce: dobbiamo aggiungere quella del reddito minimo per poter continuare a lavorare. Follia.

Il secondo motivo mi sembra essere quello di impinguare le entrate della Cassa di Previdenza (entrate proporzionali al reddito): chi ha un reddito troppo modesto, paga contributi troppo bassi, dunque, lo cancelliamo dall'albo e non gli diamo

la pensione. Così la Cassa risparmia e l'Inps che se la mangerà gusterà un boccone più succulento. Per evitare di perdere il lavoro (e la magra pensione) qualcuno sarà forse costretto a denunciare redditi che magari non ha neppure percepito. Questa è la giustizia tributaria e sociale che gli avvocati vogliono darsi? Non credo.

Il terzo motivo potrebbe essere quello di creare le condizioni per un deciso sfolgimento degli albi giungendo per vie traverse ad un "numero chiuso", senza però dirlo. Meno avvocati uguale più lavoro per ciascuno, uguale più reddito. Incrementiamo dunque i redditi elevati, stronchiamo i poveri e gli sfortunati: che si impieghino, che si arrangino, che si tolgano di mezzo!

Può anche darsi che i motivi ispiratori di questa norma siano altri, ma francamente non riesco ad individuarli: non mi si venga a dire che questa norma persegue la "professionalità", cioè vuole che rimangano iscritti all'albo solo i "veri" avvocati, quelli bravi, quelli preparati, quelli sui quali la gente può fare affida-

VINO AL VINO

mento. *Respingo toto corde il criterio secondo cui chi è ricco è bravo e chi è povero non lo è (c'è un detto americano che sintetizza bene il concetto; se sei così bravo come dici, perché non sei ricco?). La professionalità non si dimostra col conto in banca il cui livello è a volte risultato non di bravura, ma di esosità, non di competenza, ma di clientelismo, non di esercizio della professione, ma di attività mediatricie.*

E quindi, perché ci deve essere nella legge professionale una norma come quella contenuta nell'articolo 54? La risposta è: non ci deve proprio essere.

Se si vogliono ottenere dei risultati, che si chiamino le cose con il loro nome, si dica pane al pane e vino al vino, senza ambiguità, ammiccamenti, sottintesi.

Se si vuole che gli avvocati paghino le tasse, si facciano accertamenti fiscali.

Se si vuole che la Cassa introiti di più ai livelli minimi di reddito, si aumenti il contributo minimo.

Se si vuole il numero chiuso, lo si dica: non è una bestemmia.

Se si vuole la professionalità si renda più serio lo studio universitario (e precedente), si modifichi la normativa sulla pratica e sugli esami di procuratore, si definiscano bene le incompatibilità e si provveda a sanzionarle effettivamente.

Si dica chiaro quel che si vuole e si proponano mezzi coerenti ai fini, ma per piacere lasciamo stare i metodi "induttivi", non aggiungiamo angoscia ad angoscia: quando uno di noi ha conseguito il suo titolo professionale ha dato la dimostrazione che doveva dare. E' inconcepibile che ogni anno il nostro diritto a svolgere l'attività che abbiamo scelto sia messo sub iudice, sia oggetto di valutazione (qualunque essa sia), con la possibilità di essere da un giorno all'altro estromessi, senza alcuna possibilità alternativa. Un pilota d'aereo, se perde i requisiti fisici, viene impiegato nei servizi a terra o pensionato e liquidato con una certa larghezza: l'avvocato, invece, se ha guadagnato troppo poco viene cacciato via. E basta.

Ma c'è chi dice che l'albo deve essere, a tutela dei

cittadini l'elenco di chi esercita effettivamente la professione, non di chi ha i requisiti per esercitarla e, quindi, è necessario un continuo controllo sulla effettività di tale esercizio. A costoro io dico in primo luogo che la premessa è opinabile: quale vantaggio ne avrebbero i cittadini, posto che si continua a ribadire che l'incarico professionale è di natura fiduciaria, tanto che ogni forma di pubblicità viene stigmatizzata e viene repressa (per lo più a parole) l'attività di chi riceve incarichi che di fiduciario non hanno nulla (agenzie di assicurazioni, associazioni, sindacati, partiti convogliano negli studi "giusti" centinaia e centinaia di clienti)? Se è vero, come deve essere vero, che il rapporto avvocato-cliente ha natura fiduciaria, non ci si deve preoccupare più di tanto se sulle "pagine gialle" compaiono nomi di professionisti che svolgono la loro attività marginalmente.

In secondo luogo obbietto che il concetto della "effettività" è assai incerto ed è difficilmente esprimibile in termini quantitativi: è più "effet-

tivo" un avvocato che fa tante cause male o uno che ne fa poche bene?

Concludo ribadendo la convinzione che si debba bene identificare ciò che si vuole e proporre rimedi specifici, coerenti, che non seguano una logica dirigistico-orwelliana. Se certi politici la pensano diversamente (la legge la faranno poi loro), almeno sappiamo che alle soluzioni prospettate noi diciamo no, no e poi no, altrimenti il nostro silenzio sarà immediatamente interpretato come lieta acquiescenza.

NECESSARIO CHIARIMENTO

di Raffaele Berardesca

Il 20 aprile 1982 il Sindacato Provinciale Forense, ritenendo che il livello nazionale fosse essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e di sviluppo perseguiti, ha aderito alla Fesapi, l'associazione federativa unitaria ed apartitica dei Sindacati Forensi. E da quella data, senza trascurare il rafforzamento della propria struttura interna e l'allargamento della base in parallelo con i servizi d'immediato interesse offerti agli iscritti, ha esteso il proprio orizzonte di interesse e di partecipazione.

Dopo il sesto Congresso Nazionale di Sorrento, cui ho partecipato riferendone nel n. 2/84 del nostro notiziario e che ha visto la conferma del nostro primo consigliere nazionale nella persona del collega Gabriele Terzi, sono stato designato io stesso a far parte del Consiglio Nazionale (a norma dell'art. 6 dello statuto confederale, infatti, a ciascun Sindacato aderente spetta un rappresentante ogni sessanta o frazione non inferiore a trenta i-

scritti in regola con il pagamento delle quote sociali).

Questo aspetto di partecipazione sul piano nazionale, che si aggiunge alla cospicua e rilevante attività svolta dal nostro Sindacato per l'istituzione della Federavvocati Lombardia alla quale aderiscono sette Sindacati dei distretti delle Corti di Brescia e Milano, ha portato a dover prendere atto che la Fesapi è travagliata da un serio problema che investe il rispetto di una precisa norma statutaria e condiziona la potenzialità operativa della Federazione.

Dispone infatti l'art. 6 comma 6 dello statuto che non hanno diritto al voto i consiglieri designati dai sindacati non in regola con le quote e sembrerebbe del tutto ovvio che il controllo avvenisse con puntualità e con rigore ogni volta che il Consiglio Nazionale è chiamato a svolgere la sua funzione. Ma la norma è di fatto disapplicata.

Il nostro Consiglio direttivo, consapevole dell'importanza fondamentale del problema già avvertito dal Sindacato milanese, ha deliberato di promuovere un chiarimento risolutivo.

E per evitare i contraccolpi di carattere funzionale che era agevole prevedere si sarebbero veri-

ficati se il problema fosse stato sollevato in extremis, su mio suggerimento lo ha rappresentato in anticipo alla Segreteria in vista del Consiglio Nazionale convocato a Roma per i giorni 9-10 novembre 1985.

Contrariamente ad ogni lecita previsione la richiesta tendente a verificare la posizione dei Sindacati aderenti sotto il profilo della regolarità dei contributi dovuti alla Federazione è rimasta ignorata sul piano formale. E sarebbe rimasta ignorata del tutto se l'adempimento del mandato non avesse imposto di riportarla in Consiglio Nazionale provocando, oltre a qualche reazione sconsiderata e folcloristica, un risultato sconcertante. E' infatti emerso che limitatamente all'anno 1985, secondo i dati forniti dal Segretario generale, soltanto due Sindacati oltre al nostro hanno provveduto al versamento integrale della quota associativa (Padova e Latina) mentre un altro (Livorno) vi ha provveduto in misura autoridotta. Di fronte alla fermezza del nostro atteggiamento la Presidenza ha dovuto prendere atto che procedere a votazioni sui punti dell'ordine del giorno (fra i quali l'integrazione della segreteria, la nomina di consiglieri nazionali, la definizione del

programma d'attività per il prossimo futuro) avrebbe rappresentato un non senso. A questa impostazione abbiamo consentito, anche se non rappresentava la soluzione più corretta in linea assoluta, sia per evitare l'accusa di protagonismo cui saremmo stati esposti se fossimo rimasti in pratica gli unici a votare sia per non mettere in difficoltà gli ottimi colleghi milanesi che, avendo da definire i conti di dare e d'avere con la Fesapi in relazione alla Conferenza di organizzazione svoltasi a Milano il 29-30 giugno 1985 e da loro curata, risultavano formalmente in posizione non completamente regolare.

Sul piano della forma non si è quindi fatto luogo a votazioni pur essendosi svolta ampia discussione su tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, come risulta dal resoconto del numero di dicembre della rassegna «Avvocati Italiani» che ne riporta i concetti di fondo come comunicato della Segreteria «udito il Consiglio Nazionale». Ma credo di escludere che questo accorgimento possa essere istituzionalizzato ed utilizzato nuovamente in futuro. Oltre che la credibilità potrebbe venire messa in gioco la stessa sopravvivenza della Fesapi.

NOTIZIARIO - FLASH

(inserto da staccare)

a cura di **Sandro Baldassarre**

1) PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

a) Rivalutazione degli importi delle pensioni e adeguamento dei contributi

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 4 settembre 1985 (G.U. 7 ottobre 1985 n. 236) è stato disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1986, gli importi di pensione erogati a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati in misura pari al 10,6% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 10 primo comma della legge n. 576 del 1980 nonché il contributo minimo di cui all'art. 10 secondo comma della stessa legge.

b) Comunicazioni obbligatorie alla Cassa e applicazione dei contributi previdenziali

Si ricorda che l'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e la infedeltà della comunicazione alla Cassa, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare (art. 17 legge n. 576/80); così come può costituire infrazione disciplinare l'omessa applicazione della prescritta marca previdenziale (art. 3 della legge 12 marzo 1968 n. 410).

2) TRIBUTI

a) Repertorio della clientela

Com'è noto, gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi e che hanno optato per il regime ordinario, devono tenere e conservare il repertorio **annuale** della clientela.

Nel repertorio relativo all'anno 1986 devono essere annotati, entro 15 giorni dall'inizio della prestazione, i nuovi clienti nonché i soli vecchi clienti a favore dei quali vengono effettuate prestazioni professionali nell'anno.

Per esempio, se il 10 gennaio 1986 è stata chiamata una causa che proviene da una udienza del maggio 1985, ricorre l'obbligo dell'annotazione nel repertorio entro il 25 gennaio.

Se invece una causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio per l'anno 1987, nessuna annotazione deve essere effettuata nel repertorio dell'anno 1986 relativamente a tale cliente.

La considerazione che precede e l'espressa previsione della istituzione del repertorio annuale inducono a qualche seria considerazione in ordine alla vidimazione del repertorio medesimo, vidimazione che, secondo la maggior parte dei commentatori, non dovrebbe essere effettuata annualmente.

Nel dubbio, mentre va ribadito che tutte le altre scritture obbligatorie del professionista (registro IVA, incassi, ecc.) non sono soggette a vidimazione annuale, sarebbe opportuno procedere ogni anno alla vidimazione di un nuovo repertorio (che può consistere in una normale rubrica alfabetica tra le più comuni in commercio).

b) Tassa per i servizi comunali (TASCO)

Tra le novità fiscali di fine anno, con decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 789 (G.U. 31 dicembre 1985 n. 306) è stata istituita la tassa per i servizi comunali. Essa si riferisce alla superficie dei locali e delle aree situati nel territorio del comune e all'uso cui gli stessi sono destinati e sostituisce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (nonché la imposta sui cani).

Ai fini dell'applicazione della tassa, gli immobili sono ripartiti in classi; gli studi professionali sono compresi nella quinta classe.

Soggetto passivo è chiunque occupa oppure conduce a qualunque titolo locali a qualsiasi uso destinati.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del comune in cui si trova l'immobile con versamento provvisorio arrotondato alle mille lire (per eccesso o per difetto rispetto a lire 500) entro il mese di ottobre di ciascun anno (acconto) per il periodo primo gennaio-30 settembre e con versamento a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Si tratta di autoliquidazione, con facoltà dei comuni di correggere gli errori materiali e di calcolo nonché di procedere ad accertamento sia in rettifica che d'ufficio.

Sempre per quanto riguarda gli studi professionali, la tassa per i servizi comunali (TASCO) va da un minimo di lire 750 a un massimo di lire 4.200 al metro quadrato, secondo la classificazione dell'immobile in uno dei quattro livelli previsti dall'articolo 16 del provvedimento.

c) Autoveicoli, carburante, ecc.

Si ricorda che per entrambi i regimi (forfettario e ordinario) non è consentita la detrazione IVA sull'acquisto (o leasing) dei veicoli, dei carburanti e lubrificanti. Sono invece detraibili ai fini IRPEF, in tutti e due i regimi, i canoni di leasing riferiti ad autoveicoli (totale della fattura comprensiva di IVA) sempre che tali spese siano inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

d) Registrazione provvedimenti del conciliatore

E' stato precisato che nessun obbligo di registrazione grava sui provvedimenti del giudice conciliatore.

Infatti, mentre le sentenze e i verbali di conciliazione sono espressamente dichiarati non soggetti a tale obbligo dall'art. 10 della Tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse, con la circolare n. 37 del 10 maggio 1985 (Div. VIII prot. 200107/85) ha escluso dall'obbligo della registrazione anche i decreti ingiuntivi emessi dal conciliatore.

3) LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

a) Contributo sociale di malattia e contributo di solidarietà a carico dei professionisti

L'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1985 n. 790 (G.U. 31 dicembre 1985 n. 306) stabilisce che è dovuto dai liberi professionisti un contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nella misura del 7,5% del reddito professionale ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce e sulla quota della base imponibile non superiore a lire 40 milioni, con un minimo di lire 648.000.

Sulla quota eccedente lire 40.000.000 e fino al limite di lire 100.000.000 è dovuto un contributo di solidarietà pari al 5%.

Sull'argomento verranno fornite in seguito più dettagliate informazioni.

b) Contributo sociale di malattia e contributo di solidarietà nel rapporto di lavoro subordinato

La disposizione appena citata si occupa anche del contributo sociale di malattia e del contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

Con riserva di fornire in seguito un prospetto analitico, si fa presente che dal 1° gennaio 1986 la ritenuta previdenziale a carico dei dipendenti è pari a 8,85%, che diventa il 9,05% per la retribuzione annua compresa tra le lire 40.000.001 e lire 100.000.000.

c) Contributi a carico degli apprendisti

L'art. 5 del citato decreto n. 790, modificando dopo trent'anni la legge n. 25 del 1955 e annullando completamente il principio secondo cui nessun onere contributivo doveva essere posto a carico degli apprendisti, prevede che dal 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi sancita per la generalità dei lavoratori dipendenti relativamente all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto il datore di lavoro deve effettuare all'apprendista una ritenuta previdenziale pari al 5% della retribuzione.

d) Contratto di formazione e lavoro

Si ricorda che presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine è disponibile il progetto di formazione approvato il 2 agosto 1985 con tutti gli allegati.

E' opportuno far presente che le disposizioni appena illustrate e relative agli apprendisti non hanno alcuna rilevanza nei confronti del contratto di formazione e lavoro che continua ad essere disciplinato dalla legge n. 863 del 1984, con la conseguenza che rimangono invariati tutti gli adempimenti di natura contributiva già previsti.

e) Festività dell'Epifania

L'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 (G.U. n. 306/85) stabilisce che è festività religiosa «il 6 gennaio, Epifania del Signore».

Il titolo del decreto («riconoscimento come giorni festivi di festività religiose») e la rielencazione dei giorni festivi contenuta nello stesso, inducono a ritenere che sono applicabili alla festività della Epifania tutte le disposizioni in materia di ricorrenze festive di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 maggio 1954 n. 90.

Sotto il profilo pratico, essendo per l'anno in corso detta festività caduta di lunedì, non vi sono particolari implicazioni retributive.

4) VARIE a) Illegittimità delle norme sui "patrocinatori" legali

La Corte Costituzionale, con la sentenza 29 aprile 1985 n. 127, ha dichiarato illegittime le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1901

n. 293 e relative al patrocinio davanti alle preture da parte di persone non iscritte nei registri dei praticanti e negli albi degli avvocati e dei procuratori.

Ha osservato la Corte che «la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della non facile reperibilità nei centri minori di avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione allora in uso; motivo, questo, che già da tempo è divenuto inattuale.

D'altra parte il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implica una qualche valutazione, non può considerarsi equipollente dell'esame di Stato prescritto dall'art. 33, comma 5, Cost., che implica una prova tecnica, circondata da particolari garanzie.

Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga all'art. 33, comma 5, e così violazione del medesimo e dell'art. 3, comma 1, della Costituzione».

b) Patrocinio davanti alle Preture

Si ricorda che la legge 24 luglio 1985 n. 406 ha apportato modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle Preture e degli esami per la professione di procuratore legale.

In forza di tale legge, i praticanti procuratori, dopo un anno dall'iscrizione nel registro, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, a esercitare il patrocinio davanti alle Preture del distretto in cui svolgono la pratica; possono essere nominati difensori di ufficio ed esercitare le funzioni di P.M. con facoltà di proporre dichiarazione di impugnazione.

Il periodo di pratica non può avere durata inferiore a due anni.

Già dal corrente anno, gli esami di procuratore legale devono essere sostenuti presso la Corte d'Appello nel cui distretto i praticanti sono iscritti per la pratica.

c) Centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione

Il D.P.R. 28 novembre 1985 n. 759 (G.U. 27 dicembre 1980 n. 303) ha introdotto importanti modifiche al precedente decreto n. 322 del 21 maggio 1981, concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione.

L'art. 14 del decreto presidenziale n. 322/81 (come modificato dal recente provvedimento) consente agli esercenti le professioni legali di usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione con la corresponsione di lire 2.500 per ogni ricerca che comporti fino a un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4.000 caratteri in output. Gli stessi sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione previo pagamento della somma di lire 100.000, a titolo di rimborso spese.

E' prevista l'emanazione di apposite norme ministeriali per la disciplina del servizio.

UN'IMPORTANTE ORDINANZA

• di Giorgio Rossi

Il Tribunale di Bergamo rimette alla Corte Costituzionale importante sentenza in materia di infortuni sul lavoro.

E' incostituzionale per i giudici di Bergamo la norma che impedisce al lavoratore l'azione civile per danni quando non siano state ravvisate responsabilità penali del datore di lavoro.

* * *

In data 14 luglio 1984 è stata depositata nella Cancelleria del Tribunale di Bergamo un'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale di un giudizio civile instaurato da un lavoratore contro la propria ditta in merito alla preclusione, per il lavoratore infortunato, dell'azione civile per danni, qualora il procedimento penale non abbia riscontrato responsabilità a carico del datore di lavoro.

L'ordinanza emessa dalla 2ª Sezione Civile del Tribunale di Bergamo riveste notevole importanza nel campo dell'infortunistica sul lavoro, in quanto, se l'eccezione sollevata verrà accolta dalla Corte Costituzionale, verrà meno il limite della preclusione, per il lavoratore infortunato, all'esercizio dell'azione civile per dan-

ni nei confronti del datore di lavoro o degli altri eventuali responsabili dell'infortunio. A tutt'oggi, solo l'Inail può esercitare in sede civile l'azione di regresso verso gli eventuali responsabili dell'infortunio subito dal lavoratore. Infatti, con la sentenza n. 102 del 1981, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, 5° comma, del D.P.R. 30 giugno 1945 n. 1124, nella parte in cui era prevista la preclusione dell'azione civile quando il procedimento penale, apertosi in seguito all'infortunio, si fosse concluso con un proscioglimento in istruttoria o con un decreto di archiviazione.

La sentenza n. 102 del 1981, tuttavia, se da un lato consentiva all'Inail di agire civilmente in regresso nei confronti del datore di lavoro o degli altri eventuali responsabili, dall'altro perpetua la preclusione prevista dal citato art. 10 del D.P.R. 1124/1945 quando ad agire in sede civile per i danni subiti fosse il lavoratore infortunato. Quest'ultimo, infatti di fronte ad un proscioglimento in sede di istruttoria penale o ad un decreto di archi-

viazione, non può agire in giudizio per i danni subiti se non quando venga riaperto il procedimento penale. Stante la mera eventualità di tale ultima ipotesi, il lavoratore si vedeva e si vede tuttora precluso l'esercizio della azione davanti al giudice civile.

Non v'è dubbio che il provvedimento adottato dal Tribunale di Bergamo ha messo in luce un'ingiustificata disparità di trattamento subita dal lavoratore, nonché un limite, costituzionalmente sospetto, al diritto di agire in giudizio, per la tutela dei propri interessi e diritti. La parola ora passa alla Corte Costituzionale: se essa dimostrerà la stessa sensibilità e lucidità dei giudici di Bergamo, e accoglierà la questione di incostituzionalità sollevata, si avranno notevoli ripercussioni in materia di infortuni sul lavoro. Il lavoratore infortunato, infatti, potrà agire in sede civile per il risarcimento dei danni subiti in seguito all'infortunio, senza, peraltro, essere vincolato dalle risultanze del procedimento penale, quando queste non abbiano ravvisato responsabilità penali a carico del datore di lavoro.

Un "tocco" di classe

Con le dovute eccezioni, che non mancano in nessuna categoria professionale, gli avvocati mi sono sempre apparsi persone di notevole qualità, quasi che la sostanziale indipendenza del loro lavoro li facesse più liberi e completi delle tante legioni di impiegati, di funzionari, anche ad alto livello. Mi ha sempre sorpreso, ad esempio, constatare come vi siano stati più nemici delle dittature tra gli avvocati che tra i magistrati, quasi che la professione forense fosse un rifugio per coloro che sono allergici a giurare fedeltà a questo o a quel regime, a questo o a quel padrone; così come è facile constatare quanti siano gli avvocati con competenza tecnica e professionale di alto livello.

Adolfo Beria d'Argentine

* * *

La classe forense deve rendersi conto che l'avvocato "consigliori", cioè il consulente in servizio permanente del capo-mafia o della cosca mafiosa, non è in realtà un avvocato degno di questo nome, perché non esercita in effetti la libera professione, ponendosi al servizio di un solo gruppo di interessi, per di più al fine di fornire consigli per violare la legge.

Quando è così distorta la funzione dell'avvocato, è configurabile il ricorso al procedimento disciplinare a carico di iscritti che, con tali comportamenti, violano la legge professionale, che impone anche la lealtà negli interessi superiori della giustizia.

Dalla presenza di questi "consigliori" l'associazione mafiosa trae infinite coperture e consistenti benefici, tanto che a questo punto cessa la figura del legale e nasce il complice.

Alberto Dell'Ora

* * *

L'avvocato è un uomo come tutti gli altri, che può essere disimpegnato o impegnato, che può avere un'ideologia e praticarla o meno, che non è affatto tenuto all'imparzialità. Può dunque benissimo essere uomo politico, senza che questo minimamente intacchi la dignità della sua funzione e la correttezza nel modo di svolgerla.

Può tuttavia accadere, poiché non è concepibile uno sdoppiamento di personalità, che l'essere politicamente attivo e partecipe determini qualche limitazione, vuoi sul piano della coerenza interiore, vuoi sul piano dell'opportunità.

Carlo Smuraglia

VENATOR PRAEMONITUS...

di Arnaldo Riva

Per molti anni la mancata denuncia di una arma o l'omessa reiterazione della denuncia di un'arma, in caso di trasferimento in altra località, comportava una identica violazione di legge (detenzione illegale di armi, ai sensi degli artt. 10 e 14 Legge n. 497/74) ed una pena da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi oltre alla multa da L. 133.000 ad 1 milione.

Ci sono voluti ben dieci anni per dirimere in maniera definitiva la questione, tanto più grave in quanto veniva usato lo stesso pesante trattamento punitivo, sia per colui che avesse mai denunciato l'arma, sia per colui che ometteva di ripetere la denuncia all'Autorità di polizia del territorio di competenza, nel quale si era trasferito.

Della situazione — identiche pene per fatti di diversa gravità — era stata pure investita la Corte Costituzionale, la quale tuttavia aveva rigettato la eccezione perché manifestamente infondata, sia perché investiva l'art. 58 del Regolamento di P.S.

sottratto alla indagine della Corte perché non aveva natura di legge formale, sia perché non si rilevava, «fra le due condotte omissive, diversità tali da rendere del tutto irrazionale un identico trattamento sanzionatorio» (sentenza Corte Costituzionale 19 ottobre 1982 n. 166).

Già una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sez. 1^a - 5 novembre 1982) aveva rotto il fronte compatto creato dalla conforme giurisprudenza sino ad allora, stabilendo che l'obbligo di ripetere la denuncia delle armi in corso di trasferimento, armi già regolarmente denunciate, è prescritto non dall'art. 38 del Testo Unico di P.S. (obbligo della denuncia originaria), ma bensì dall'articolo 58 del Regolamento del Testo Unico, per cui nella fattispecie non è applicabile la sanzione di cui agli artt. 10-14 Legge 497, ma soltanto quella di cui all'art. 221 del T.U. di P.S., che prevede l'arresto sino a 2 mesi o l'ammenda sino a lire 200.000.

Veniva tuttavia ripristinato il vecchio corso con una successiva sentenza di altra sezione della S.C. (18 ottobre 1983) e si tornava così alla giurisprudenza assai più rigoristica.

Il conflitto tuttavia tra le due pronunce contrastan-

ti obbligava l'assegnazione di un nuovo ricorso nella materia alla decisione delle Sezioni Unite penali.

Fu così che le Sezioni Unite con sentenza n. 9 del 24 marzo 1984, riportandosi alla pronuncia della 1^a sezione del 1982, che aveva già sottolineato la diversità delle due condotte omissive (denuncia mai effettuata e denuncia regolarmente effettuata, ma non ripetuta in caso di trasferimento) sul piano del disvalore sociale e morale, essendo la seconda assai attenuata, rinveniva definitivamente la soluzione del problema nella diversa collocazione del precetto.

«L'obbligo della denuncia dell'arma è imposto dall'art. 38 del T.U. di P.S.; l'obbligo invece di ripetere la denuncia dell'arma alla nuova Autorità di Polizia, in caso di trasferimento, è previsto dall'art. 58 del relativo Regolamento».

Ne deriva, dall'implicito presupposto esistente in questo ultimo articolo che si tratta di due precetti diversi, di cui il secondo presuppone la sussistenza dell'adempimento del primo e pertanto come conseguenza, non l'ipotesi estremamente severa di cui agli artt. 10-14 della Legge 497/74, per colui che omette di ripetere la denuncia dell'arma, già regolarmente denunciata,

ma bensì solo la violazione dell'art. 58 del Regolamento di P.S., punito dalla sanzione stabilita dall'art. 221 T.U. di P.S. (con l'arresto o con l'ammenda).

* * *

Un "nota bene" per i seguaci di S. Uberto: la prescrizione di cui all'art. 58 del Regolamento — e cioè l'obbligo di nuova denuncia in caso di trasferimento — non può ricollegarsi a semplici trasferimenti a scopo venatorio, circoscritti al periodo di una giornata o di una settimana (sarebbe un lavoro improbo ed illogico per la Autorità di Polizia!).

Ma, nello stesso tempo, non si deve cadere nell'errore opposto, pensando che la denuncia dell'arma resti sempre ancorata alla residenza abituale di colui che la detiene.

Se invero il detentore di un'arma, regolarmente denunciata, si allontana dalla sua residenza per un periodo che abbia una certa stabilità e durata (villeggiatura estiva) oppure trasferisce per comodità un'arma nel luogo di caccia che frequenta abitualmente durante l'annata venatoria (riserva valliva, o altro appostamento) scatta allora l'obbligo di ripetere la denuncia all'Autorità di Polizia del luogo.

Venator praemonitus, semiservatus.

Risarcimento del danno ingiusto nella responsabilità aquiliana

di **Sebastiano Pellegrino**

E' noto come l'ingiustizia del danno («chi cagiona ad altri un danno ingiusto» art. 2043 c.c.) venga riguardata da due punti di vista: soggettivo ed oggettivo. E mentre sotto il primo aspetto, l'ingiustizia risiede nella violazione del principio dell'alterum non laedere, dal punto di vista oggettivo sono state prospettate più tesi che, da anni, sono in fermento e in continua evoluzione.

Una prima, e per molto tempo ben sostenuta tesi, è quella che considera ingiusto solo il danno legato alla lesione di un diritto assoluto, vale a dire diritto reale o diritto personale stricto sensu. Ed è proprio sulla base di tale seguitissima tesi che venne escluso il danno, e quindi il risarcimento richiesto dall'Associazione Calcio Torino alla Compagnia Aerea, in occasione dell'incidente di Superga, nel quale, come si ricorderà, per l'intera squadra di calcio del To-

rino. In quel tempo si riteneva, in giurisprudenza era opinione quasi unanime, che il diritto obbligatorio, in quanto diritto relativo e non erga omnes, potesse essere violato dal solo debitore (responsabilità contrattuale), anche se in dottrina, non mancavano gli studiosi i quali sostenevano che anche la violazione di un diritto doveva considerarsi risarcibile.

Il mutamento di tendenza si è avuto in modo graduale, almeno in giurisprudenza.

Prendendo le mosse dall'art. 1916 c.c., il quale consente all'assicuratore che ha pagato un'indennità di surrogarsi «fino alla concorrenza dell'ammontare di essa nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili», il Pretore di Milano ha sollevato eccezione d'incostituzionalità dello stesso articolo 1916 nella parte in cui non consente al datore di lavoro, che ha pagato le retribuzioni al proprio prestatore, infortunato, di esercitare la azione surrogatoria nei confronti del terzo responsabile, mentre lo permette all'assicuratore con violazione degli artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale (Pretura Milano -

ordinanza 18 dicembre 1974).

Con successiva sentenza (16 gennaio 1975) il Tribunale di Milano ha ravvicinato il contratto di lavoro al contratto d'assicurazione, permettendo, di conseguenza, al datore di lavoro l'esercizio della surrogatoria nei confronti del terzo responsabile in applicazione analogica dell'art. 1916 c.c.

A questo punto il mutamento diventa rapido (si fa per dire) e preciso. I capisaldi sono questi:

1) La Corte Costituzionale con decisione del 18 giugno 1979 n. 50 respinge l'eccezione di illegittimità dell'art. 1916 c.c. Questo orientamento sembrava aver determinato il definitivo naufragio delle speranze dei datori di lavoro di vedersi riconosciuto il diritto di agire per il danno subito dai propri dipendenti per fatto e causa di terzi.

2) La Cassazione, prendendo decisa posizione sul problema tanto dibattuto, e diversamente risolto, dal risarcimento dell'inabilità temporanea del lavoratore dipendente rimasto infortunato, con sentenza del 1978 ritornava sul concetto di compensatio lucri cum danno stabilendo che «qualora

il lavoratore, rimasto infortunato in un incidente stradale, abbia continuato a percepire l'intero stipendio o salario, nulla gli compete a titolo di risarcimento di danno da invalidità totale temporanea». Dalla stessa decisione emergeva il nuovo indirizzo: «Il risarcimento compete al datore di lavoro per lesione del suo diritto di credito alle prestazioni lavorative interrotte». E tale risarcimento compete non a norma dell'art. 1916 c.c., ma a norma dell'art. 2043 c.c. Il principio è stato riaffermato, e in parte ampliato, con sentenze del Giudice di legittimità dell'8 novembre 1980, del 9 febbraio 1982 e del 25 maggio 1982, per citarne alcune.

Con due interessanti sentenze del 28 marzo 1983 e del 18 aprile 1984, il Pretore di Bergamo (Dott. Antonio Pagliuca) ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale della S.C. e considerando legittima la azione del datore di lavoro nei confronti del terzo responsabile del danno e della sua Compagnia Assicuratrice a norma dell'art. 2043 c.c. ha accolto la domanda di risarcimento nella misura delle retribuzioni corrisposte.

CA' GRANDA-GRAFFITI

di **Gabriele Terzi**

L'altro giorno, mentre ero a far visita al Procuratore della Repubblica per conto del Sindacato, insieme agli amici Carlo e Sandro, il magistrato lamentava che di fronte ad un numero molto elevato (più di duemila) di candidati, non superassero il concorso per entrare in magistratura se non in 200, poco più poco meno, per ogni anno.

A questo fatto pareva annessa, il Procuratore, una delle cause della attuale situazione della giustizia.

Ho subito pensato che questo era il risultato della scarsa preparazione che, in genere, negli anni passati l'Università ha dato ai propri studenti.

E corrovo con la memoria ai miei anni di Università quando frequentavo la Statale di Milano.

Allora capitava spesso di non poter andare ad assistere alle lezioni o addirittura a sostenere gli esami perché vi era un blocco stradale attuato dai lavoratori della Pirelli in sciopero, o un corteo di metalmeccanici che passavano per via Larga

a migliaia e migliaia e a questo si appigliavano gli studenti per bloccare anche le lezioni.

Capitava che assemblee chilometriche, defatiganti, verbose, decidessero, nel più assoluto rispetto della "democrazia", alle tre del mattino, quando ormai noi studenti "della strada" ce n'eravamo tornati a casa, di occupare "sine die" l'Università o il rettorato per ottenere, dicevano, riforme intese a rendere più umano lo studio.

In effetti prima capitava che il giorno dell'esame il professore non si facesse vedere per suoi motivi e che si rimandasse tutto ad altro appello.

Oppure succedeva che qualche studente venisse rimandato sistematicamente allo stesso esame, spesso con motivazioni pretestuose o affrettate, e che invece coloro che seguivano lezioni e seminari passassero a pieni voti senza ulteriore verifica.

Contro queste situazioni anomale i tribuni delle assemblee dicevano di battersi: i fatti ci dicono che poi si degenerò. Ho

assistito a innumerevoli episodi di violenza in cui si mancò di rispetto al professore che intendeva lavorare seriamente, si danneggiarono cose che appartenevano a tutti e si ostacolarono con brutalità quegli studenti che comunque, magari a costo di sacrifici, intendevano studiare pure in quel contesto.

Il risultato fu solo che l'accesso alla Università fosse consentito indiscriminatamente a tutti i possessori di un diploma di scuola media superiore, che i piani di studio fossero liberalizzati al punto da non rendere obbligatori, per noi di giurisprudenza, esami come le due "procedure" e "diritti romani", "scienza delle finanze" e altri esami fondamentali.

Però la struttura dell'Università non appare cambiata: è forse per questo che i giovani che approdano oggi alla professione si trovano a dover integrare per conto proprio la preparazione ricevuta, pena l'aggirarsi smarriti fra codici e commentari. O forse era così anche ai miei tempi?

La nuova Quaresima

*Nel paese di Bengodi,
chi violò un comandamento,
trovò sempre pronto un prete
a cui dir: «di cuor mi pento».*

*Nel progresso del costume,
proprio lì venne inventato
per facilitar le cose
il pentir legalizzato.*

*Chi gironzoli a Bengodi
con l'orecchio teso e attento
lieve udrà certo un brusio,
messo insieme coi "mi pento";*

*che in crescendo rossiniano
anche i timpani sconquassa,
quando alfin si fa corale
"son pentito" della massa.*

*Si è pentito l'idealista
che nel fare la guerriglia
ha con scrupolo accoppato,
qualche padre di famiglia;*

*La zitella e il sindacato
son pentiti, e d'opinione
d'aver perso certamente
più di un'ottima occasione;*

*l'affarista finanziere
è pentito e più non vanta:
«mai non vidi in vita mia
un model settequaranta».*

*Si è pentito il cittadino
che sin qui si è ben portato;
questa volta non lo fregan:
il giochino l'ha imparato.*

*Ancor c'è chi si ripente
fin dall'essersi pentito,
emblematico modello
dell'andazzo preferito;*

*ed insomma, eccetto solo
qualche capo di partito,
non c'è quasi un bengodiano
che non sembri o sia pentito.*

*Ma che fuori di Quaresima
tal diffuso sentimento
lasci intendere sul serio
un miglior proponimento?*

*Non credetegli davvero,
lo si fa per convenienza:
è soltanto un modo infatti,
per far poca penitenza.*

*Fanno a gara a dir "mi pento"
brigatista ed evasore:
magistrato ed intendente
oggi fanno il confessore.*

*Grazia, indulto, ti perdono:
sei pentito? e così sia
vanne assolto, và figliolo,
col condono e l'amnistia.*

*Date retta qui a Bengodi,
anche adesso con Fanfani
val la regola: oggi falla...
e poi pentiti domani.*

*E per trarre la morale,
comeché sia triste a dirsi
è fregato solamente
chi non ha di che pentirsi.*

Giovenale... Orobico

24 Gennaio 1986

**ELEZIONI DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DI BERGAMO**

Il Sindacato Provinciale Forense invita i propri iscritti a votare per i colleghi prescelti dall'Assemblea.

In ordine di preferenze sono:

- 1 ALESSANDRO BALDASSARRE
- 2 RAFFAELE BERARDESCA
- 3 GUIDO MAZZOLENI
- 4 PIERALBERTO BIRESSI
- 5 GIOVANNI RIVA
- 6 TULLIO VERONESI

DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.

Alessio Ghilardi - Agente per Bergamo

24100 BERGAMO - VIA CUCCHI, 9 - TEL. (035) 220.583

Quinto Bosio - Mario Cicala

ILLECITI E SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA

Questo quarto volume della collana «Pratica giuridica», aggiornato con le più recenti leggi in materia (28 febbraio 1985, n. 47; 21 giugno 1985, n. 298; 8 agosto 1985, n. 431), riporta oltre mille "casi clinici" proposti dalla concreta esperienza giuridica sullo specifico tema, fornendo per ognuno di essi le risposte date dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L'opera comprende, inoltre, una sintesi espositiva della materia trattata, tutti i testi legislativi sull'argomento, nonché un'ampia e aggiornata bibliografia.

Gli indici sistematico e analitico della casistica consentono un'agevole e pratica consultazione del materiale raccolto.

Ettore e Maria Teresa Protetti

LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE

Alla luce della dottrina e della giurisprudenza formatesi in materia, questo volume teorico-pratico tratta i temi relativi agli albi, alla nomina e alla scelta dei consulenti tecnici d'ufficio, alla loro attività e, in particolare, alla redazione e stesura della relazione, alla valutazione della stessa da parte del giudice, al compenso e alla responsabilità civile, disciplinare e penale.

Oltre alla consulenza tecnica nel processo civile in generale, l'opera analizza anche le consulenze disposte nei riti speciali o in materie particolarmente rilevanti, quali le controversie di lavoro, i processi tributari e la consulenza psicologica.

Giuseppe Giuliani

VIOLAZIONI E SANZIONI DELLE LEGGI TRIBUTARIE

Vol. I - parte generale

Com'è noto, la disciplina delle violazioni delle leggi tributarie ha subito un processo di disarticolazione e di sconnesione per effetto della riforma tributaria. Inoltre, il settore nel quale si sono verificati i guasti maggiori è quello delle **sanzioni**, che il legislatore tributario attinge da quelle penali, amministrative ed anche civili, creando non poca confusione.

Questa terza edizione dell'opera, completamente rifatta, si propone di offrire un contributo di chiarezza ripercorrendo tutto il cammino che compie l'illecito tributario dal momento della sua nascita fino a quello della sua estinzione.

Proprio per dare concreta attuazione a questi propositi di chiarezza l'opera è stata suddivisa in due parti.

Nella parte generale, che presentiamo ora, vengono individuati i concetti generali in materia applicabili a tutti i tributi, chiarendo che cosa si intende per illecito tributario, con quali sanzioni viene punito, chi può esserne l'autore, chi ha il compito di accertarlo, chi deve giudicarlo e come e quando si estingue.

La parte speciale, che verrà distribuita nel prossimo mese di gennaio, si occuperà degli illeciti relativi ai singoli tributi o gruppi di tributi: imposte dirette, imposte indirette, tributi locali.

